



TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI

Il Giudice
dott.ssa *Rachele Monfredi*

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.4.25;

RILEVATO CHE

- il procedimento ha a oggetto l'espropriazione ex art. 543 cpc avviata da [REDACTED] [REDACTED] n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore [REDACTED] (creditori procedenti) contro l' "AOUP Paolo Giaccone", nei confronti del terzo pignorato BnL spa, nonché la fase cautelare dell'opposizione ex art. 615 co. 2[^] cpc proposta dall'ente esecutato;
- il terzo, al quale il ricorso in opposizione è stato notificato nella sua qualità di litisconsorte necessario, si è costituito al solo fine di ribadire il tenore della dichiarazione resa ex art. 547 cpc, in tesi negativa;
- i creditori hanno chiesto il rigetto della richiesta di sospensione per le ragioni illustrate nella loro memoria difensiva;

OSSERVA

Il titolo azionato è costituito dall'ordinanza ex art. 702 bis n. 1974/23 resa dal Tribunale di Palermo. L'azione esecutiva è volta a ottenere l'adempimento integrale del debito per interessi su di essa fondato, in tesi di parte creditrice estinto solo in parte unitamente a quello relativo al capitale. Gli interessi versati ai creditori sono stati calcolati dall'Azienda debitrice dal 19.6.23 (data di emissione dell'autorizzazione del giudice tutelare all'incasso delle somme) al 21.7.23 (data di proposta della delibera di pagamento), nella misura di € 4788,42.

I creditori hanno precettato l'importo di € 29.355,10 pari alla differenza in tesi dovuta a titolo di interessi maturati alla data del pagamento (18.8.23), da computare a decorrere dalla data della decisione (7.3.23).

Con la proposta opposizione l'Azienda Ospedaliera esecutata assume di avere correttamente operato alla luce del disposto dell'art. 320 co. 4^a c.c., secondo il quale *“le somme spettanti al minore non possono essere incassate senza l'autorizzazione del giudice tutelare”* e, dunque, di non dovere ulteriori interessi ai creditori, avendo versato quelli maturati a decorrere dalla data dell'autorizzazione del GT, prima della quale all'azienda sarebbe stato precluso qualunque pagamento.

La data di decorrenza degli interessi, al contrario di quanto dedotto dall'opponente, non può che essere individuata in quella della decisione, perché il titolo contiene un'esplicita statuizione in tal senso.

Non può dunque assumere rilievo alcuno la fase meramente esecutiva della riscossione, in cui si inserisce l'autorizzazione del GT. Peraltro, nelle more di tale decisione, il debitore ha continuato a godere delle somme, né risulta avere formulato offerta di pagamento ex art. 1220 c.c.

La richiesta di sospensione dell'esecuzione va dunque respinta, non sussistendo il fumus della proposta opposizione.

Va tuttavia chiarito che, alla luce dei criteri di imputazione previsti dall'art. 1194 c.c., l'importo ancora dovuto e oggetto di precetto – pari a € 29.355,1 – va imputato a capitale e su di esso vanno calcolati gli ulteriori interessi legali (art. 1284 co. 1^a c.c.) dal giorno successivo a quello del pagamento parziale, dunque dal 19.8.23.

Le questioni relative alla portata della dichiarazione del terzo verranno esaminate in sede di esecuzione, essendo sufficiente in tal sede evidenziare che la dichiarazione non è negativa

Le spese (cfr. Cass. sez. 3^a civ. n. 12977/22 sulla necessità di regolarle) seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 e succ. mod. (applicati, in considerazione della semplicità delle questioni, i valori compresi tra i mini e i medi relativi ai giudizi cautelari di cognizione, considerate unitariamente la fase istruttoria e quella decisionale) in complessivi € 2.200,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 624 cpc;

RIGETTA la richiesta di sospensione dell'esecuzione

CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dei creditori resistenti, delle spese di fase nella misura di € 2.200,00 oltre accessori di legge

FISSA il termine perentorio del 30.4.25 per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.

PROVVEDE come da separata ordinanza sull'espropriazione

SI COMUNICHI

Palermo, li 27.5.25

Il Giudice

dott.ssa Rachele Monfredi